

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
FOSSATI ANDENA ROMANENGHI

20122 Milano – C.so di Porta Vittoria, 28
Tel. 02.80.56.233 – Fax 02.80.56.463
26900 Lodi – via Borgo Adda, 81
Tel. e Fax 0371.42.72.76

ORIGINALE

TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE

ROMA

RICORSO CON CITAZIONE

del **Comune di Senago (Mi)**, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato, assistito e difeso, giusta procura speciale alle liti a margine del presente atto, e a ciò autorizzato con delibera di G.C. n. 178 del 15.12.2016 e successiva determinazione n. 714 del 16.12.2016 (**all. A**), dagli Avv.ti Alberto Fossati del Foro di Milano (C.F. FSSLRT58E17F205W; Pec: alberto.fossati@milano.pecavvocati.it), Fabio Romanenghi del Foro di Milano (C.F. RMNFBA67M11F205F; Pec: fabio.romanenghi@milano.pecavvocati.it) e Giovanni Corbyons del Foro di Roma (C.F. CRBGNN67C01H501E; Pec: giovannicorbyons@ordineavvocatiroma.org), e presso lo Studio di quest'ultimo in Roma alla via Cicerone n° 44, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio, ove si dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente procedimento (Tel. 06/321.41.27 – Fax. 06/325.06.110, Pec: giovannicorbyons@ordineavvocatiroma.org)

CONTRO

Regione Lombardia, in persona del Presidente *pro tempore*

Agenzia Interregionale per il Fiume Po, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

E NEI CONFRONTI

della **Città Metropolitana di Milano**, in persona del Sindaco *pro tempore*

del **Parco Lombardo della Valle del Ticino**, in persona del Presidente *pro tempore*

del **Parco regionale delle Groane**, in persona del Presidente *pro tempore*

del **Parco Agricolo Sud Milano**, in persona del Presidente *pro tempore*

del **Comune di Milano**, in persona del Sindaco *pro tempore*

PROCURA SPECIALE
ALLE LITI

Nell'esercizio dei poteri conferitimi con la deliberazione n° 178 assunta dalla Giunta del **Comune di Senago (Mi)** il 15/12/2016, esecutiva per legge ed in esecuzione della stessa, nonché della determinazione n. 714 del 16/12/2016, io sottoscritto Lucio Foïs, nella mia qualità di Sindaco *pro tempore* del suddetto Comune, delego gli Avv.ti Alberto Fossati e Fabio Romanenghi del Foro di Milano e Giovanni Corbyons del Foro di Roma a rappresentare, assistere e difendere l'Ente nel presente ricorso avanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Ad essi conferisco, anche disgiuntamente, ogni più ampia facoltà di legge e di prassi, ivi comprese quella di sottoscrivere il presente atto ed in genere ogni atto relativo al presente procedimento giurisdizionale, compresi eventuali motivi aggiunti, nonché quella di farsi sostituire, nominare procuratori e domiciliatari, transigere, rinunziare ed eleggere, occorrendo, nuovo domicilio. Presso lo studio dell'Avv. Giovanni Corbyons in Roma alla Via Cicerone n° 44, eleggo domicilio. Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 autorizzo altresì gli stessi procuratori al trattamento di tutti i dati personali, sensibili e giudiziari connessi allo svolgimento del mandato e dell'attività professionale e difensiva e/o comunque di quelli ritenuti necessari, od anche solo utili, per l'adempimento del presente incarico.

Milano-Roma,

Il Sindaco

(Lucio Foïs)



per autentica

Avv. Alberto Fossati



del **Comune di Bollate**, in persona del Sindaco *pro tempore*

dell'**Autorità di Bacino del Fiume Po**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

dell'**Impresa Edile Stradale Artifoni Spa** (mandataria nell'ATI con Milesi Geom. Sergio Srl, mandante), in persona del legale rappresentante *pro tempore*

per l'annullamento, previa sospensiva

- della determina n. 1178 del 27.10.2016 di AIPO di approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione delle vasche di laminazione sul fiume Seveso nel Comune di Senago (**doc. 1**);
- del Decreto del Delegato del Commissario Governativo n. 45 del 27.10.2016 di Regione Lombardia avente ad oggetto l'approvazione del progetto esecutivo dei lavori di realizzazione delle vasche di laminazione sul fiume Seveso nel Comune di Senago (**doc. 2**);
- del Decreto di Regione Lombardia - Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile n. 11621 del 15.11.2016 avente ad oggetto l'approvazione del Piano del Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) relativo al progetto delle vasche di laminazione sul fiume Seveso nel Comune di Senago (**doc. 3**);
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi compresi, in particolare, l'atto di validazione del progetto esecutivo da parte di AIPO del 25.10.2016 (**doc. 4**) ed il rapporto tecnico del Gruppo di verifica propedeutico alla validazione del suddetto progetto (**doc. 5**), nonché il progetto esecutivo (**doc. 6** – si produce la Relazione Generale) e il verbale di consegna dei lavori all'appaltatore (non noto).

FATTO

Con il decreto n. 1829 del 10 marzo 2015 (**doc. 7**), impugnato avanti a codesto Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche con il ricorso RG n. 109/2015, la Regione Lombardia ha approvato la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) relativa al progetto preliminare per la realizzazione di tre vasche c.d. di laminazione nel territorio del Comune di Senago, finalizzate a raccogliere le acque di piena del fiume Seveso, unitamente a quelle dei torrenti Garbogera e Pudiga, per essere infine rilasciate nel Canale Scolmatore di Nord Ovest (CSNO), e quindi nel fiume Ticino, terminato il momento di piena.

Le tre vasche sono così suddivise: due sono poste a nord (definite I e II settore invaso) e una a sud (il c.d. III settore invaso) del CSNO.

Complessivamente il sedime di progetto si estende su una superficie di 17 ettari in un'area agricola posta all'interno del Parco Regionale delle Groane, all'interno di un'area soggetta a vincolo paesaggistico-ambientale e a ridosso del centro abitato di Senago, come si vede dal rilievo aerofotogrammetrico dei luoghi (**doc. 8**).

In tale rilievo aerofotogrammetrico sono analiticamente indicate le distanze delle vasche dai vari insediamenti: 20 mt. da un edificio residenziale con 8 abitanti, 75 mt. da un edificio produttivo/artigianale, a 70 mt. da una serie di attività produttive e da un insediamento residenziale con ben 1.427 abitanti, 85 mt. da un bar ristorante, 115 mt. da un complesso residenziale (Cascina Traversagna) con 133 abitanti, 160 mt. da un supermercato, un altro supermercato è a 475 mt.

Le tre vasche sono di notevoli dimensioni, infatti il progetto prevede che la vasca n. 1 abbia un volume di invaso di mc. 50.000, la n. 2 di mc. 495.000, la n. 3 di mc. 265.000, per un totale di 810.00 mc. di laminazione (cfr. Relazione Generale al progetto esecutivo pag. 2, doc. 6).

L'intervento delle tre vasche di laminazione - che non è peraltro decisivo per eliminare i rischi di esondazione del fiume nel Comune di Milano - ha per dimensioni e caratteristiche un forte e negativo impatto ambientale nel territorio di Senago e in quello del Parco Regionale delle Groane.

Nelle more della definizione del menzionato ricorso avverso il decreto VIA, AIPO ha proseguito l'istruttoria sul progetto definitivo dell'intervento fino ad arrivare alla sua approvazione, alla sua validazione e all'indizione della gara per affidare la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori. L'aggiudicazione definitiva è stata disposta a favore dell'ATI Impresa Edile Stradale Artifoni Spa – Milesi Geom. Sergio Srl (cfr. doc. 1).

Questi successivi atti (validazione del progetto definitivo e relativo verbale di verifica; determina di AIPO n. 937 dell'11.8.2015 di approvazione del progetto definitivo; progetto definitivo; bando di gara) sono stati impugnati sempre avanti a codesto Tribunale con il ricorso RG n. 234/2015.

I suddetti ricorsi, previa loro riunione, sono stati respinti con la sentenza n. 193 del 14 giugno 2016.

Detto provvedimento è stato impugnato dal Comune di Senago con ricorso per cassazione, iscritto con il n. di RG 21048/2016, tuttora pendente (**doc. 9**).

Frattanto, la ditta aggiudicataria dell'appalto ha predisposto il progetto esecutivo (cfr. doc. 6), AIPO l'ha validato in data 25.10.2016 (cfr. doc. 4) ed approvato in data 27.10.2016 con determina n. 1178 (cfr. doc. 1), a sua volta la Regione Lombardia l'ha approvato con decreto del Delegato del Commissario Governativo n. 45 del 27.10.2016 (cfr. doc. 2) ed il successivo 28.10.2016 AIPO ha provveduto alla consegna dei lavori (**doc. 10**).

Successivamente alla consegna del cantiere alla ditta che si è aggiudicata l'appalto, il Comune di Senago ha depositato presso questo Tribunale l'istanza di sospensione dell'efficacia della citata sentenza n. 193/2016 ai sensi dell'art. 373 cpc, notificata il successivo 1.12.2016 con il pedissequo decreto del Presidente che ha fissato, per la sua trattazione, la camera di consiglio del 14.12.2016.

Al momento della stesura del presente ricorso, si è in attesa dell'esito.

*

Il Comune di Senago, in capo al quale permane l'interesse a vedere annullati tutti gli atti relativi all'approvazione dei vari livelli progettuali, vista anche la consegna del cantiere all'aggiudicataria e la pendenza del ricorso per cassazione – il cui eventuale accoglimento travolgerebbe necessariamente gli atti presupposti al progetto esecutivo – non può esimersi dal censurare gli atti emanati nell'ambito del procedimento successivamente al deposito della sentenza n. 193/2016 di codesto Tribunale, sia per illegittimità derivata che per vizi propri.

DIRITTO

A) SUI VIZI PROPRI

1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 53, comma 2 lett. i), e 55, comma 2, del DPR 207/2010. Violazione dell'art. 22, comma 2, e del punto 5 bis dell'all. VII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 nonché dell'art. 5 DM 161/2012. Eccesso di potere per difetto di motivazione, irragionevolezza manifesta.

L'art. 53, comma 2 lett. i), del DPR 207/2010 impone che la validazione sul progetto (anche esecutivo) debba avvenire previo accertamento della sussistenza di tutte le approvazioni ed autorizzazioni previste dalla legge per il relativo livello di progettazione.

Nel caso che ci occupa, il progetto esecutivo, alla data in cui è stato validato e approvato dal RUP, era privo delle autorizzazioni relative al Piano di Monitoraggio Ambientale (per brevità anche PMA), previsto dall'art. 22, comma 2, e dal punto 5 *bis* dell'all. VII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 –

approvato poi dalla Regione Lombardia il 15.11.2016 (cfr. doc. 3) – ed è tuttora privo dell'autorizzazione del Piano di Utilizzo delle rocce e terre da scavo (per brevità anche PDU), previsto dall'art. 5 del DM 161/2012.

Correttamente, infatti, il Gruppo di verifica della validazione, nel verbale del 24.10.2016 (e, addirittura, già in sede di validazione del definitivo, **doc. 11**), ne ha denunciato la mancanza, rilevando che *“l'approvazione del progetto e la consegna dei lavori sono pertanto subordinate alla chiusura delle procedure di VIA e all'acquisizione dell'autorizzazione”* di tali due elaborati (cfr. pag. 14, doc. 5).

In sede di validazione del progetto esecutivo, avvenuta il successivo 25 ottobre, il RUP, *“in dissenso con i contenuti del verbale di verifica”*, ha ritenuto che le suddette autorizzazioni potessero intervenire anche successivamente all'approvazione del progetto esecutivo stesso e alla consegna dei lavori (cfr. doc. 4).

Pertanto, lo stesso RUP, il 27.10.2016, sempre in contrasto con quanto espresso dal Gruppo di verifica, ha approvato il progetto esecutivo delle vasche di laminazione con determina n. 1178 (cfr. doc. 1).

In pari data, la Regione Lombardia ha anch'essa approvato tale progetto con il Decreto n. 45 del Delegato del Commissario Governativo (cfr. doc. 2).

Orbene, in questa rapidissima sequenza temporale degli atti si concentrano gravi violazioni di legge.

In primo luogo, il progetto esecutivo **non può essere approvato senza il preventivo rilascio delle necessarie autorizzazioni** (nel caso di specie, come detto, a tale data, mancavano quelle relative al PMA e al PDU).

L'obbligo di completezza delle autorizzazioni tutte è imposto dalla lett. i) del comma 2 dell'art. 53 del DPR 207/2010 e non è nella disponibilità del RUP. Il tutto in perfetta coerenza con il generale principio della c.d. “cantierabilità”, per cui il progetto esecutivo deve essere immediatamente realizzabile in conformità agli elaborati progettuali e deve essere in possesso di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge necessarie ad assicurarne l'immediata eseguibilità, senza che necessiti di varianti in corso d'opera (art. 45, comma 2 lett. e), DPR 207/2010).

In secondo luogo, e comunque, il dissenso del RUP dagli esiti del Gruppo di verifica avrebbe dovuto essere adeguatamente motivato ai sensi dell'art. 55, comma 2, del DPR 207/2010, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.

Il RUP, infatti, ha ritenuto solo che l'autorizzazione del Piano di Monitoraggio Ambientale e del Piano di Utilizzo delle rocce e terre da scavo *“possa essere acquisita anche successivamente l'approvazione del progetto esecutivo e la consegna dei lavori inizialmente dovrà essere parziale”* (cfr. doc. 1), sicché risultano così violati sia il generale principio di completezza ed immodificabilità del progetto esecutivo sia l'obbligo della motivazione.

La Regione Lombardia, dal canto suo, ha dapprima approvato il progetto esecutivo in data 27.10.2016 (cfr. doc. 2) e, nella sua qualità di soggetto competente per la VIA, ha approvato il PMA (cfr. doc. 3) il successivo 15.11.2016, quindi successivamente all'approvazione dell'esecutivo. Peraltro, essa ha indicato una serie di prescrizioni da recepire, che comporteranno necessariamente la modifica del PMA, nonostante però il progetto esecutivo sia già stato approvato e, come già esposto, tendenzialmente non modificabile.

Manca, invece, ancora l'approvazione del PDU, la cui carenza – come detto – era stata già rilevata dal Gruppo di verifica in sede di validazione del progetto definitivo (cfr. doc. 11).

L'Anac ha chiarito che, *“come più volte ribadito dall'Autorità (Deliberazione n. 62 del 06/03/2002) l'esecutività di un progetto è garantita dalla fattibilità oltre che tecnica, nel senso della calcolata ed analitica previsione progettuale in conformità a tutte le leggi e normative regolanti il settore delle opere pubbliche, anche amministrativa, nel senso di accertata rispondenza della previsione e qualità progettuale alle esigenze degli enti interessati ed in conformità alle previsioni di Piano sia territoriale sia di settore; a garanzia di tale fattibilità il progetto deve essere corredato di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni da rilasciare a cura degli enti fruitori dell'opera o interferenti o controllo”* (Del. n. 29/2012).

L'illegittimità dei procedimenti di validazione e di approvazione del progetto esecutivo si riflette inevitabilmente anche sulla consegna dei lavori, che sancisce il momento in cui essi devono iniziare.

Assai più logico e coerente con i generali principi di cui s'è detto sopra sarebbe stato acquisire le necessarie autorizzazioni, recepire le eventuali ed ulteriori prescrizioni dettate dagli enti preposti (che,

per quel che riguarda il PMA sono state infatti dettate dalla Regione), quindi completare il progetto esecutivo e consegnare il cantiere.

*

2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 53, comma 2 lett. i), del DPR 207/2010. Eccesso di potere per irragionevolezza manifesta.

È un dato di fatto che nel progetto esecutivo manchi l'indagine sul rischio di rinvenimento di ordigni bellici. Questo, infatti, emerge sia dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (per brevità, anche PSC) predisposto dall'aggiudicataria (doc. 12, pagg. 42-43), sia dal verbale del Gruppo di verifica (cfr. doc. 5).

Nel PSC, i progettisti, rilevata tale carenza, affermano che *“fino a che non saranno disponibili i risultati delle suddette indagini preliminari è fatto assoluto divieto all'Appaltatore di procedere alla esecuzione di scavi aventi una profondità superiore a 1 m (cioè dello stato 'antropizzato')”*.

La predetta cautela, tuttavia, non è sufficiente e il problema è ben più radicale.

Infatti, l'ANAC ha chiarito che *“l'assenza delle approvazioni ed autorizzazioni necessarie alla immediata cantierabilità del progetto, come nel caso di indagini sugli ordigni bellici ancora in corso, comporta la non completa definizione del progetto esecutivo e quindi anche l'illegittimità della relativa validazione”* (Del. n. 3/2009).

Premesso che il procedimento seguito dagli Enti resistenti integra ancora una volta una violazione delle norme relative al procedimento di validazione e di approvazione del progetto esecutivo, non può non evidenziarsi che alla distanza di solì 20 mt dalle realizzande vasche vi è un edificio residenziale con 8 abitanti nonché molti altri insediamenti residenziali e produttivi posti a non più di un centinaio di metri dal cantiere (cfr. doc. 8).

Così che, alla violazione delle norme, si aggiunge anche un clamoroso rischio per l'incolumità dell'abitato circostante al cantiere.

*

3. Violazione del Decreto Regione Lombardia n. 1829 del 10.3.2015. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

La Regione Lombardia, con il decreto in epigrafe (cfr. doc. 7), si è espressa sullo studio di impatto ambientale relativo alla realizzazione delle vasche di laminazione in parola.

Tale decreto approvava la VIA imponendo una serie di prescrizioni, molte delle quali non sono state recepite né nel progetto definitivo né, tanto meno, in quello esecutivo.

In particolare, al par. 5.3 della relazione allegata al decreto VIA, alla voce ‘quadro progettuale’, la Regione, alla lett. c), ha prescritto che *“in sede di progetto esecutivo: sia redatto – in accordo con i Comuni interessati, nonché con la Città Metropolitana, relativamente alle interferenze con le strade di competenza – un piano della cantierizzazione dettagliando l’approntamento e la gestione dei cantieri [rumore, polveri, governo delle acque, stoccaggio dei materiali e dei rifiuti, collocazione di eventuali depositi di carburante, tutela degli ecosistemi all’intorno], la sistemazione finale delle aree provvisoriamente utilizzate, la viabilità di accesso, l’eventuale limitazione del passaggio a determinate fasce orarie, nonché il cronoprogramma dei lavori”* (cfr. doc. 7).

Orbene, a progetto esecutivo approvato e a cantiere consegnato, non può che stupire la mancanza del piano della cantierizzazione, come confermato dagli stessi progettisti: *“il piano della cantierizzazione, conforme alle prescrizioni del presente P.S.C. dovrà essere sviluppato dall’Appaltatore, in conformità alle prescrizioni contenute nella documentazione approvativa, prima dell’accesso al cantiere, e portato alla preventiva approvazione del D.L. e del C.S.E.”* (cfr. pag. 59, doc. 12).

Gli stessi progettisti hanno quindi evidenziato la necessità dell’approvazione del predetto piano prima dell’accesso in cantiere, ovvero prima della consegna dei lavori.

La questione è ancor più preoccupante se si considera che, per espressa prescrizione della Regione Lombardia, esso doveva vedere il necessario e obbligatorio coinvolgimento dell’Amministrazione comunale di Senago sul cui territorio si è già installato il cantiere e transiteranno molteplici mezzi pesanti per accedervi e trasportare la terra e le rocce scavati.

*

La necessaria completezza degli elaborati, soprattutto con riguardo al piano della cantierizzazione ed al piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, era già stata segnalata in sede di progetto definitivo dai suoi progettisti: *“pertanto, successivamente all’aggiudicazione dell’appalto integrato, l’impresa dovrà redigere il progetto esecutivo, comprensivo del piano di cantierizzazione e del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo.*

Il progetto esecutivo dovrà essere sottoposto a validazione da parte di AIPO, il piano di caratterizzazione dovrà essere concordato con i Comuni interessati” (pag. 17, doc. 13).

Tutto quanto precede dimostra come siamo giunti alla consegna del cantiere nonostante manchino diverse autorizzazioni (necessariamente prodromiche all'approvazione del progetto e all'inizio dei lavori), nonostante il progetto esecutivo sia carente di alcuni elaborati che la legge e/o la VIA richiedono come obbligatori prima dell'approvazione dell'esecutivo, nonostante, ancora, alcune prescrizioni VIA non siano state recepite nell'esecutivo.

Ancora una volta, tutto ciò denota un'istruttoria del tutto insufficiente ed un incedere degli Enti resistenti finalizzato più che altro alla frettolosa consegna dei lavori anziché ad una attenta analisi e valutazione di tutti gli interessi contrapposti.

B) SUI VIZI PER ILLEGITTIMITÀ DERIVATA

In via generale, si osserva che il progetto definitivo è propedeutico al progetto esecutivo e questo deve necessariamente conformarsi al primo. Ne consegue che i vizi di cui si connota il progetto definitivo, sollevati con i ricorsi definiti con la citata sentenza n. 193/2016 di codesto Tribunale, se accertati dalla Corte di Cassazione in sede di annullamento e/o riforma di tale provvedimento, si rifletteranno inevitabilmente sul progetto esecutivo.

Infatti, è principio consolidato che *“poiché i provvedimenti di approvazione del progetto esecutivo di un'opera pubblica dipendono essenzialmente dalla esistenza e dalla validità dell'approvazione del progetto definitivo, dal quale consegue 'ex lege' la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e che perciò costituisce il solo atto lesivo e quindi autonomamente impugnabile del procedimento di approvazione del progetto anzidetto, nonché il necessario antecedente e parametro del progetto esecutivo nella scansione progressiva dei tre tipi di progetto, che non può essere derogata o alterata, ne consegue che una volta annullata l'approvazione del progetto definitivo le approvazioni del progetto esecutivo, venute meno il loro necessario parametro e il presupposto stesso del potere espropriativo, vengono ad essere automaticamente ed irrimediabilmente travolte”* (TAR Veneto, n. 2664/2004).

Pertanto, in caso di accoglimento del ricorso per cassazione, tutti gli atti relativi al progetto esecutivo saranno travolti dalla caducazione degli atti presupposti.

Si ritiene, comunque, opportuno ripercorrere sinteticamente le censure sollevate avverso gli atti presupposti al progetto esecutivo.

*

1. *Violazione e falsa applicazione dell'art. 22, comma 3 lett. d), del d.lgs. 152/2006 in relazione al punto 2 dell'allegato VII alla Parte seconda del d.lgs. 152/2006. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei presupposti di diritto, carenza di motivazione, contraddittoria ed incoerente.*

L'art. 22, comma 3 lett. d), del D.Lgs. 152/2006 ed il corrispondente punto 2 dell'allegato VII alla Parte seconda dello stesso decreto legislativo prescrivono l'obbligo dell'analisi e dello studio delle principali alternative, compresa la c.d. alternativa zero, sotto il profilo dell'impatto ambientale, con una descrizione delle stesse e la loro comparazione con il progetto presentato.

Quanto alla suddetta verifica, nei ricorsi definiti con la sentenza n. 193/2016, il Comune di Senago aveva eccepito l'inadeguatezza e la carenza di istruttoria di cui si connotano lo studio di impatto ambientale, la VIA ed il progetto definitivo, sottolineando che la valutazione delle alternative non è stata condotta sulla base degli impatti ambientali, quanto di considerazioni prevalentemente di natura idraulica, economica ed urbanistica. Infatti, tale valutazione ha riguardato unicamente opzioni di localizzazione di una medesima soluzione tecnica nell'ambito di un unico sito di intervento, senza considerare né altri siti (ad es., più a valle lungo il CSNO o in altri ambiti del bacino idrografico o in altri contesti ancora) né altre soluzioni (ad es., intervenire prioritariamente per il miglioramento della qualità delle acque al fine di rendere compatibile una maggiore diversione delle portate di piena in Ticino, oppure prevedere una o più vasche di laminazione coperte, oppure prevedere un uso promiscuo del canale Villorosi come infrastruttura di adduzione irrigua e temporaneo invaso idraulico, oppure incrementare la resilienza dei territori idraulicamente sofferenti).

È evidente che le incomplete valutazioni poste alla base della scelta progettuale e localizzativa continuano a riflettersi sul progetto esecutivo oggetto del presente gravame.

*

2. *Violazione dell'art. 5, comma 1 lett. b) e c), d.lgs. 152/2006, dell'allegato VII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 in relazione alle disposizioni di cui al Titolo III della seconda parte del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 4, commi 3 e 4 lett. b), d.lgs. 152/2006, nonché dell'art. 185, comma 3, del d.lgs. 152/2006 e dell'allegato 2 alla parte quarta del titolo V, ed eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, travisamento dei presupposti di fatto.*

Nelle pregresse impugnazioni, si erano eccepite la carente istruttoria e la violazione di legge circa la problematica della rimozione dei sedimenti, con connessi problemi per la salute pubblica.

Le criticità segnalate nel ricorso avverso il progetto definitivo permangono anche nel progetto esecutivo, in quanto l'appaltatore si è limitato a recepire il piano di manutenzione predisposto da AIPO in fase di progettazione definitiva.

*

3. Violazione dell'art. 5, comma 1 lett. c) e d), d.lgs. 152/2006, dell'allegato VII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 in relazione all'art. 2, comma 1, d.lgs. 42/2004, del punto 3.1.a.3 e 3.2.1 dell'allegato al DPCM 12 dicembre 2005, nonché dell'art. 60, comma 4, delle NTA del PTCP di Milano, dell'art. 29 delle NTA del PTC Parco Groane, ed eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione.

A) Quanto all'impatto paesaggistico.

Nei precedenti ricorsi, si era evidenziato che il progressivo accumulo di sedimenti sul fondo delle vasche risulta verosimilmente incompatibile con attività ricreative, che quindi andrebbero a limitarsi ai corpi di separazione tra le vasche e all'asse del CSNO, determinando una bassa valenza ricreativa dell'ambito in oggetto.

Pertanto, la funzione ricreativa prevista per le vasche di laminazione appariva lacunosa e di dubbio raggiungimento e non poteva essere considerata una misura di mitigazione/compensazione in relazione agli impatti riscontrati o potenziali dell'intervento in esame.

B) Vegetazione e fauna.

Nei ricorsi si era altresì censurata la scarsa considerazione della vegetazione e della fauna, soprattutto se si considera che l'intervento ricade all'interno di un'area protetta (Parco delle Groane), in prossimità ai siti della Rete Natura 2000 e di un importante corridoio della Rete Ecologica Regionale.

C) Rete ecologica e biodiversità.

Anche il tema della conservazione del corridoio ecologico tra Parco Nord e Parco della Balossa non era stato adeguatamente trattato negli elaborati presupposti.

In ordine ai profili esaminati nella presente censura, il progetto esecutivo si limita ad affermare che *“con riferimento alle opere di inserimento paesaggistico, viene integralmente confermato quanto previsto nel progetto definitivo”* (cfr. pag. 45, doc. 6).

Pertanto, permane l'interesse all'accoglimento del motivo di ricorso.

*

4. Violazione dell'art. 5, comma 1 lett. c) e d), d.lgs. 152/2006 in relazione all'art. 2, comma 1, d.lgs. 42/2004, dell'allegato VII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, del punto 3.1.a.3 e 3.2.1 dell'allegato al DPCM 12 dicembre 2005, nonché dell'art. 60, comma 4, delle NTA del PTCP di Milano, dell'art. 29 delle NTA del PTC Parco Groane, dell'art. 1, lett. h), dell'art. 30, del Piano Cave della Provincia di Milano approvato con D.C.R. n. VIII/166 del 16 maggio 2006, ed eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione.

Anche nel progetto esecutivo risulta essere violata la normativa sul Piano Cave provinciale di cui alla DCR n. VIII/166 del 16.5.2006, poiché le vasche di laminazione non sono state considerate per la determinazione del quantitativo di materiale scavabile nel decennio, identificato nell'allegato 2.1 della relazione tecnica della predetta DCR.

Quanto all'importantissima questione del costante innalzamento della falda freatica, nei ricorsi si era evidenziata la scarsa considerazione di tale dato.

Tale innalzamento è oggi riconosciuto anche dalla Regione Lombardia, la quale afferma che nel 2015 si è registrato un innalzamento di addirittura 2 mt (cfr. doc.3).

Questo, come era già stato denunciato nei precedenti ricorsi, non potrà che inficiare ulteriormente l'utilità delle vasche di Senago, riducendone il volume utile per la laminazione della portata del Seveso.

*

5. Violazione dell'art. 5, comma 1 lett. b) e c), d.lgs. 152/2006 in relazione all'art. 2, comma 1, d.lgs. 42/2004, dei punti 5 e 5bis dell'allegato VII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, ed eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione.

Il tema delle acque superficiali è stato sempre sottovalutato, sebbene i precedenti elaborati attestino la loro pessima qualità.

Ma se il telo bentonitico (che nell'esecutivo sostituisce il materassino bentonitico del definitivo) dovrebbe proteggere la falda, lo stesso non appare idoneo a proteggere l'ambiente dagli altri effetti delle acque insane.

Permane quindi tutta la carenza progettuale e l'attualità della conseguente illegittimità degli atti approvati.

*

Erano state svolte ulteriori censure anche relativamente alla mancata considerazione della mobilità e del traffico, dell'aria e del rumore connessi sia alla fase di cantiere che di esercizio dell'opera.

Quanto alla fase di cantiere, si è già ampiamente argomentato al motivo A.3) di cui sopra sulla mancanza del piano della cantierizzazione, così che la censura costituisce anche un vizio autonomo del progetto esecutivo.

Circa i predetti profili in fase di esercizio dell'opera, ovvero a regime, il progetto esecutivo nulla dice.

*

6. Violazione della D.G.R. 24/01/2014 n. X/1266, violazione della D.G.R. del 15 febbraio 2012 n. IX/3018, ed eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione.

Il delicatissimo ed importantissimo tema della salute pubblica, già affrontato nei ricorsi, permane in tutta la sua evidenza: non è stato trattato prima nel definitivo e non viene trattato ora nell'esecutivo.

Rimangono tutte le problematiche legate agli impatti odorigeni derivanti dal riempimento dell'acqua inquinata nelle vasche e dai sedimenti che si depositeranno in fase di svuotamento, nonché il correlato problema della loro volatilizzazione.

Nel progetto esecutivo non vi è alcun cenno a questi aspetti.

*

7. Violazione dell'art. 22, comma 2, e del punto 5 bis dell'allegato VII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

La mancanza del Piano di Monitoraggio Ambientale è già stata eccepita nei precedenti ricorsi.

La persistente mancanza al momento dell'approvazione del progetto esecutivo è già stata censurata come vizio autonomo al motivo sub. A.1, a cui si rinvia.

*

8. Violazione dell'art. 5, comma 1, del DM 161/2012 ed eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, travisamento dei presupposti di diritto.

Anche la mancanza del Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo è già stata rilevata nei precedenti gravami sia con riferimento al progetto preliminare che al definitivo.

Oggi, nonostante l'approvazione del progetto esecutivo e l'avvenuta consegna dei lavori, detto piano non è stato autorizzato. Sul punto si rinvia comunque all'autonomo vizio sub. A.1.

*

9. Violazione dell'art. 25, comma 2, LR Lombardia 14/1998 ed eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione.

Il quadro economico dell'intervento allegato al progetto definitivo non comprendeva l'esborso dei diritti di escavazione da versare al Comune di Senago, previsti dall'art. 25, comma 2, della LR Lombardia n. 14/98 con riferimento alla tipologia di intervento.

Il versamento di tali diritti non è previsto neanche in sede di progettazione esecutiva.

Permane, pertanto, l'illegittimità degli atti qui impugnati anche sotto questo profilo.

*

10. Violazione dell'art. 93, comma 6, d.lgs. 163/06 e degli artt. 53, 54 e 55 DPR 207/2010; eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Nei precedenti ricorsi si era eccepita l'illegittimità del procedimento di validazione del progetto definitivo poiché era stata omessa la validazione del progetto preliminare in violazione degli articoli in epigrafe.

È indubbio, quindi, che il vizio originario si riverbera anche sulla progettazione esecutiva.

*

11. Violazione del Decreto Regione Lombardia n. 1829 del 10.3.2015; violazione degli artt. 52 e 53 del DPR 207/2010; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e difetto di motivazione.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del DM 161/2012, degli artt. 45 e 55 del DPR 207/2010; eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà manifesta e difetto di motivazione.

Nei pregressi gravami si era eccepita l'illegittimità del progetto definitivo per non aver questo recepito una serie di prescrizioni contenute nel decreto VIA in relazione al quadro progettuale, alla gestione degli invasi e al quadro ambientale.

Ne deriva che anche il progetto esecutivo, quale sviluppo del definitivo, rimane irrimediabilmente inficiato dalle predette carenze.

ISTANZA CAUTELARE

Quanto al *fumus* si è ampiamente dimostrata l'illegittimità degli atti impugnati.

Circa il *periculum*, si evidenzia che i lavori sono stati consegnati ed avranno una durata di 15 mesi circa (doc. 14).

L'esecuzione dei lavori determina nell'immediato un grave pericolo per i cittadini senaghesi e, soprattutto, per i residenti a ridosso dell'area di intervento (cfr. doc. 8).

Infatti, si è visto nel Piano della Sicurezza che i progettisti hanno segnalato la mancanza dell'indagine sul rischio di rinvenimento di ordigni bellici (cfr. pag. 43, doc. 12).

Inutile soffermarsi sulla pericolosità di un avvio dei lavori a ridosso del centro abitato (cfr. doc. 8) in mancanza della suddetta preventiva indagine.

A ciò si aggiunga che manca anche il piano della cantierizzazione che avrebbe dovuto essere elaborato in accordo con il Comune di Senago, così come imposto dalla VIA (cfr. par. 5.3, doc. 7), prima della consegna dei lavori per espressa previsione dei progettisti: *"il piano della cantierizzazione, conforme alle prescrizioni del presente P.S.C. dovrà essere sviluppato dall'Appaltatore, in conformità alle prescrizioni contenute nella documentazione approvativa, prima dell'accesso al cantiere, e portato alla preventiva approvazione del D.L. e del C.S.E."* (cfr. pag. 59, doc. 12).

Questo elaborato è decisivo poiché in esso, tenendo conto delle esigenze dei cittadini, saranno stabilite le modalità di accesso al cantiere e di uscita dallo stesso e il percorso che gli automezzi carichi di inerti dovranno percorrere per raggiungere i previsti depositi.

Considerato che l'appalto è interessato dall'escavazione di migliaia di metri cubi di terra è evidente l'importanza del suddetto elaborato.

Infine, permane la mancanza di autorizzazione del Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo, la cui assenza è segnalata dal Gruppo di verifica sin dalla validazione del progetto definitivo.

In sostanza, si sta dando avvio ad un appalto con un progetto esecutivo incompleto, senza che si comprendano, peraltro, le ragioni di tale urgenza.

A tutto ciò si aggiunge il non trascurabile aspetto dell'irrimediabilità ed irreversibilità della trasformazione delle aree interessate dall'intervento, attualmente destinate a verde, con conseguenze permanenti per la collettività anche in termini di salute e salubrità dell'ambiente.

Al fine di evitare che la cittadinanza senaghe e l'ambiente subiscano, nell'immediato e nel lungo periodo, quelle gravi ed irreparabili ricadute evidenziate sopra, occorre sospendere l'efficacia degli atti impugnati con il presente gravame.

Per tutto quanto sopra esposto, il Comune di Senago, *ut supra* rappresentato e difeso,

CITA

- Regione Lombardia, in persona del Presidente *pro tempore*
- Agenzia Interregionale per il fiume Po, in persona del legale rappresentante *pro tempore*
- Città Metropolitana di Milano, in persona del Sindaco *pro tempore*
- Parco Lombardo della Valle del Ticino, in persona del Presidente *pro tempore*
- Parco regionale delle Groane, in persona del Presidente *pro tempore*
- Parco Agricolo Sud Milano, in persona del Presidente *pro tempore*
- Comune di Milano, in persona del Sindaco *pro tempore*
- Comune di Bollate, in persona del Sindaco *pro tempore*
- Autorità di Bacino del Fiume Po, in persona del legale rappresentante *pro tempore*
- Impresa Edile Stradale Artifoni Spa (mandataria nell' ATI con Milesi Geom. Sergio Srl, mandante), in persona del legale rappresentante *pro tempore*

a comparire e a costituirsi, nei termini e nelle forme stabilite dalla legge, all'udienza del **1 febbraio 2016**, ore di rito, avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, Giudice designando, con l'avvertenza che in difetto si procederà in loro dichiarata contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:

- **in via cautelare**: accogliere la suestesa domanda di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati;
- **nel merito**: accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare gli atti tutti impugnati siccome illegittimi, con espressa riserva di proporre motivi aggiunti;
- **in ogni caso**: con vittoria di spese e compensi professionali.

Ai fini della normativa sul contributo unificato si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminabile ed è dovuto un contributo unificato di € 518,00.

*

Si depositano i seguenti documenti:

A) delibera e determina di incarico;

1) determinazione AIPO n. 1178/2016;

2) decreto Commiss. Governativo Regione Lombardia n. 45/2016;

3) decreto settore Ambiente Regione Lombardia n. 11621/2016;

4) atto di validazione AIPO del 25.10.2016;

5) rapporto tecnico Gruppo di verifica;

6) relazione generale del progetto esecutivo;

7) decreto VIA con allegata relazione istruttoria (stralcio);

8) rilievo aerofotogrammetrico;

9) certificato di pendenza del ricorso per cassazione;

10) comunicazione di consegna dei lavori di AIPO;

11) validazione progetto definitivo (stralcio);

12) Piano di sicurezza e coordinamento (stralcio);

13) relazione generale progetto definitivo (stralcio);

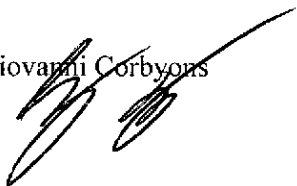
14) cronoprogramma lavori.

Milano-Roma, 20 dicembre 2016

Avv. Alberto Fossati

Avv. Fabio Romanenghi

Avv. Giovanni Corbyons

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Corbyons', written over the typed name 'Avv. Giovanni Corbyons'.

RELATA DI NOTIFICA

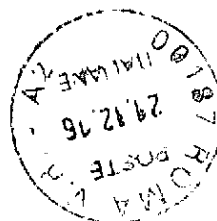
Io sottoscritto Avv. Giovanni Corbyons, all'uopo autorizzato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 53 del 1994 con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma n. 553/2009, assunta all'adunanza del 17 settembre 2009, ho notificato copia del su esteso ricorso a:

1) previa iscrizione al n. 683 del mio registro cronologico alla REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente *pro tempore*, per la carica domiciliato presso il Palazzo della Regione in (20124) Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, mediante spedizione di copia conforme all'originale con raccomandata A/R n. 76656952676-3, in data corrispondente a quella del timbro postale di Roma VR.



(Avv. Giovanni Corbyons)

2) previa iscrizione al n. 684 del mio registro cronologico alla AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in (43121) Parma, Strada Giuseppe Garibaldi n. 75, mediante spedizione di copia conforme all'originale con raccomandata A/R n. 76656952675-2, in data corrispondente a quella del timbro postale di Roma VR.



(Avv. Giovanni Corbyons)

3) previa iscrizione al n. 685 del mio registro cronologico al COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco *pro tempore*, per la carica domiciliato presso l'Avvocatura comunale in (20122) Milano, Via della Guastalla n. 6, mediante spedizione di copia conforme all'originale con raccomandata A/R n. 76656952674-1 in data corrispondente a quella del timbro postale di Roma VR.



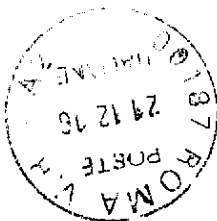
(Avv. Giovanni Corbyons)

4) previa iscrizione al n. 686 del mio registro cronologico alla CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO, in persona del Sindaco *pro tempore*, per la carica domiciliato in (20122) Milano, Via Vivaio n. 1, mediante spedizione di copia conforme all'originale con raccomandata A/R n. 76656952673-0, in data corrispondente a quella del timbro postale di Roma VR.



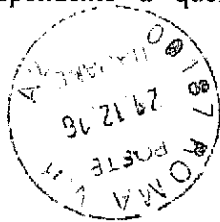
(Avv. Giovanni Corbyons)

5) previa iscrizione al n. 687 del mio registro cronologico al PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO, in persona del Presidente *pro tempore*, con sede in (20013) Magenta – Loc. Ponte Vecchio di Magenta (Mi), Via Isonzo n. 1, mediante spedizione di copia conforme all'originale con raccomandata A/R n. 76656952672-9, in data corrispondente a quella del timbro postale di Roma VR.



(Avv. Giovanni Corbyons)

6) previa iscrizione al n. 688 del mio registro cronologico al PARCO REGIONALE DELLE GROANE, in persona del Presidente *pro tempore*, con sede in (20020) Solaro (Mi), Via della Polveriera n. 2, mediante spedizione di copia conforme all'originale con raccomandata A/R n. 76656952671-8, in data corrispondente a quella del timbro postale di Roma VR.



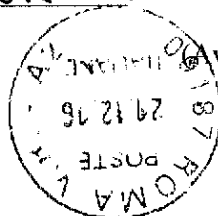
(Avv. Giovanni Corbyons)

7) previa iscrizione al n. 689 del mio registro cronologico al PARCO AGRICOLO SUD MILANO, in persona del Presidente *pro tempore*, per la carica domiciliato in (20129) Milano, Viale Piceno n. 60, mediante spedizione di copia conforme all'originale con raccomandata A/R n. 76656952670-6, in data corrispondente a quella del timbro postale di Roma VR.



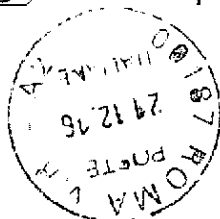
(Avv. Giovanni Corbyons)

8) previa iscrizione al n. 680 del mio registro cronologico al **PARCO AGRICOLO SUD MILANO – ENTE GESTORE CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO**, in persona del Presidente *pro tempore*, per la carica domiciliato in (20122) Milano, Via Vivaio n. 1, mediante spedizione di copia conforme all'originale con raccomandata A/R n. 76656952669-4, in data corrispondente a quella del timbro postale di Roma VR.



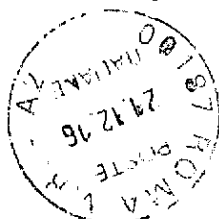
(Avv. Giovanni Corbyons)

9) previa iscrizione al n. 681 del mio registro cronologico al **COMUNE DI BOLLATE**, in persona del Sindaco *pro tempore*, per la carica domiciliato presso la casa comunale in (20021) Bollate (Mi), Piazza Aldo Moro n. 1, mediante spedizione di copia conforme all'originale con raccomandata A/R n. 76656952668-3, in data corrispondente a quella del timbro postale di Roma VR.



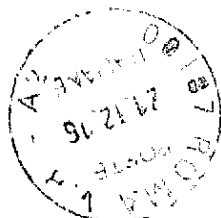
(Avv. Giovanni Corbyons)

10) previa iscrizione al n. 682 del mio registro cronologico all'**AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in (43121) Parma, Strada Giuseppe Garibaldi n. 75, mediante spedizione di copia conforme all'originale con raccomandata A/R n. 76656952667-2, in data corrispondente a quella del timbro postale di Roma VR.



(Avv. Giovanni Corbyons)

11) previa iscrizione al n. 693 del mio registro cronologico a **IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI SPA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nella sua qualità di mandataria nell'ATI con Milesi Geom. Sergio Srl, con sede in (24061) Albano Sant'Alessandro (Bg), Via Quagliodromo n. 3, mediante spedizione di copia conforme all'originale con raccomandata A/R n. 76656952666-1, in data corrispondente a quella del timbro postale di Roma VR.



(Avv. Giovanni Corbyons)

12) previa iscrizione al n. 634 del mio registro cronologico a MILESI GEOM. SERGIO SRL, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nella sua qualità di mandante nell'ATI con Impresa Edile Stradale Artifoni Spa, con sede in (24060) Gorlago (Bg), alla Via Molinara n. 6, mediante spedizione di copia conforme all'originale con raccomandata A/R n. 76656952665-0, in data corrispondente a quella del timbro postale di Roma VR.



(Avv. Giovanni Corbyons)

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Avv. Giovanni Corbyons.

N. Raccomandata

76656952676-3



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EX 001516) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello		
DESTINATARIO	REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente <i>pro tempore</i> , per la carica domiciliato presso il Palazzo della Regione in (20124) Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1	
	C.A.P.	PROV.
MITTENTE	Avv. GIOVANNI CORBYONS	
	Via Cicerone, 44 - 00193 Roma	
	Te. 06.3214127 - Fax 06.32506110	
	N° CIV.	
	C.A.P.	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata		
☐ A.R.		

Fraz. 55001 Sez. 13 Operaz. 235
 Causale: AG 21/12/2016 18:36
 Peso gr.: 119 Tariffa € 8.40 Affr. € 8.40
 Serv. Agg.: AR
 Cod. 6610 767518014323
 (accettazione manuale) TASSE

N. Raccomandata

76656952675-2



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EX 001516) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello		
DESTINATARIO	AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i> , con sede in (43121) Parma, Strada Giuseppe Garibaldi n. 75	
	C.A.P.	PROV.
MITTENTE	Avv. GIOVANNI CORBYONS	
	Via Cicerone, 44 - 00193 Roma	
	Te. 06.3214127 - Fax 06.32506110	
	N° CIV.	
	C.A.P.	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata		
☐ A.R.		

Fraz. 55001 Sez. 13 Operaz. 233
 Causale: AG 21/12/2016 18:34
 Peso gr.: 119 Tariffa € 8.40 Affr. € 8.40
 Serv. Agg.: AR
 Cod. 6610 767518014312
 (accettazione manuale) TASSE

N. Raccomandata

76656952674-1

3



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EX-WEISS) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	COMUNE DI MILANO , in persona del Sindaco <i>pro tempore</i> , per la carica domiciliato presso l'Avvocatura comunale in (20122) Milano, Via della Guastalla n. 6		
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	Avv. GIOVANNI CORBYONS		
	Via Cicerone, 44 - 00193 Roma		
	VIA / PIAZZA	Te. 06.3214127 - Fax 06.32506110	
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		☐ A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 55001 Sez. 13 Operaz. 234
 Causale AG 21/12/2016 18:35
 Peso gr.: 119 Tariffa € 8.40 Affr. € 8.40
 Serv. Agg.: AR
 Cod. Billo 767518014201
 (accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76656952673-0

4



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EX-WEISS) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO , in persona del Sindaco <i>pro tempore</i> , per la carica domiciliato in (20122) Milano, Via Vivaio n. 1		
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	Avv. GIOVANNI CORBYONS		
	Via Cicerone, 44 - 00193 Roma		
	VIA / PIAZZA	Te. 06.3214127 - Fax 06.32506110	
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		☐ A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 55001 Sez. 13 Operaz. 232
 Causale AG 21/12/2016 18:32
 Peso gr.: 118 Tariffa € 8.40 Affr. € 8.40
 Serv. Agg.: AR
 Cod. Billo 767518014299
 (accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76656952672-9

5



Posteitaliane

EP0795 EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EX 06151E) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO , in persona del Presidente <i>pro tempore</i> , con sede in (20013) Magenta - Loc. Ponte Vecchio di Magenta (Mi), Via Isonzo n. 1		
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	Avv. GIOVANNI CORBYONS		
	Via Cicerone, 44 - 00193 Roma		
	Te. 06.3214127 - Fax 06.32506110		
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata		☐ A.R.	

Fraz. 55001

Sez. 13

Operaz. 231

Causale: AG

21/12/2016 18:31

Peso gr.: 119

Tariffa € 8.40

Affr. € 8.40

Serv. Agg.: AR

Cod. AR

767518014287

TASSE

(accettazione manuale)

N. Raccomandata

76656952671-8

6



Posteitaliane

EP0795 EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EX 06151E) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	PARCO REGIONALE DELLE GROANE , in persona del Presidente <i>pro tempore</i> , con sede in (20020) Solaro (Mi), Via della Polveriera n. 2		
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	Avv. GIOVANNI CORBYONS		
	Via Cicerone, 44 - 00193 Roma		
	Te. 06.3214127 - Fax 06.32506110		
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata		☐ A.R.	

Fraz. 55001

Sez. 13

Operaz. 230

Causale: AG

21/12/2016 18:30

Peso gr.: 118

Tariffa € 8.40

Affr. € 8.40

Serv. Agg.: AR

Cod. AR

767518014276

TASSE

(accettazione manuale)

N. Raccomandata

76656952670-6

7



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex waisie) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	PARCO AGRICOLO SUD MILANO , in persona del Presidente <i>pro tempore</i> , per la carica domiciliato in (20129) Milano, Viale Piceno n. 60		
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	Avv. GIOVANNI CORBYONS		
	Via Cicerone, 44 - 00193 Roma		
	Te. 06.3214127 - Fax 06.32506110		N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata		☐ A.R.	

Fraz. 55001 Sez. 13 Operaz. 229
 Causale: AG 21/12/2016 18:29
 Peso gr.: 119 Tariffa € 8.40 Affr. € 8.40
 Serv. Agg.: AR
 Cod. 6816 767518014265
 (accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76656952669-4

8



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex waisie) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	PARCO AGRICOLO SUD MILANO - ENTE GESTORE CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO , in persona del Presidente <i>pro tempore</i> , per la carica domiciliato in (20122) Milano, Via Vivaio n. 1		
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	Avv. GIOVANNI CORBYONS		
	Via Cicerone, 44 - 00193 Roma		
	Te. 06.3214127 - Fax 06.32506110		N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata		☐ A.R.	

Fraz. 55001 Sez. 13 Operaz. 228
 Causale: AG 21/12/2016 18:28
 Peso gr.: 119 Tariffa € 8.40 Affr. € 8.40
 Serv. Agg.: AR
 Cod. 6816 767518014254
 (accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76656952668-3

9



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex. 181518) - St. (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	COMUNE DI BOLLATE , in persona del Sindaco <i>pro tempore</i> , per la carica domiciliato presso la casa comunale in (20021) Bollate (Mi), Piazza Aldo Moro n. 1		
MITTENTE	MITTENTE Avv. GIOVANNI CORBYONS		
	Via Cicerone, 44 - 00193 Roma		
	Te. 06.3214127 - Fax 06.32506110		
	C.A.P. _____ COMUNE _____ PROV. _____		
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata ☐ A.R.			

Fraz. 55001 Sez. 13 Operaz. 227
 Causale: AG 21/12/2016 18:26
 Peso gr.: 118 Tariffa € 8.40 Affr. € 8.40
 Serv. Agg.: AR
 Cod. 8810 767518014243
 (accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76656952667-2

10



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex. 181518) - St. (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO , in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i> , con sede in (43121) Parma, Strada Giuseppe Garibaldi n. 75		
MITTENTE	MITTENTE Avv. GIOVANNI CORBYONS		
	Via Cicerone, 44 - 00193 Roma		
	Te. 06.3214127 - Fax 06.32506110		
	C.A.P. _____ COMUNE _____ PROV. _____		
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata ☐ A.R.			

Fraz. 55001 Sez. 13 Operaz. 226
 Causale: AG 21/12/2016 18:25
 Peso gr.: 118 Tariffa € 8.40 Affr. € 8.40
 Serv. Agg.: AR
 Cod. 8810 767518014232
 (accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76656952666-1



11

Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 04015) - SI (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI SPA, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i> , nella sua qualità di mandataria nell'ATI con Milesi Geom. Sergio Srl, con sede in (24061) Albano Sant'Alessandro (Bg), Via Quagliodromo n. 3		
MITTENTE	Avv. GIOVANNI CORBYONS		
	Via Cicerone, 44 - 00193 Roma		
	Te. 06.3214127 - Fax 06.32506110		
	C.A.P. _____ COMUNE _____ PROV. _____		
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata		☐ A.R.	

Fraz. 55001 Sez. 13 Operaz. 225
 Causale: AG 21/12/2016 18:24
 Peso gr.: 118 Tariffa € 8.40 Affr. € 8.40
 Serv. Agg.: AR
 Cod. AR: 767518014221
 (accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76656952665-0



12

Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 04015) - SI (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	MILESI GEOM. SERGIO SRL, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i> , nella sua qualità di mandante nell'ATI con Impresa Edile Stradale Artifoni Spa, con sede in (24060) Gorlago (Bg), alla Via Molinara n. 6		
MITTENTE	Avv. GIOVANNI CORBYONS		
	Via Cicerone, 44 - 00193 Roma		
	Te. 06.3214127 - Fax 06.32506110		
	C.A.P. _____ COMUNE _____ PROV. _____		
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata		☐ A.R.	

Fraz. 55001 Sez. 13 Operaz. 224
 Causale: AG 21/12/2016 18:23
 Peso gr.: 119 Tariffa € 8.40 Affr. € 8.40
 Serv. Agg.: AR
 Cod. AR: 767518014210
 (accettazione manuale)

TASSE